

Sintesi della Ricerca

“LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT”

Seminario di Orvieto, 4 dicembre 2010

ore 9.30 -13.00

Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Piazza Febei 3

✓ Lo scenario

Il Terzo settore sta assumendo un ruolo sempre più determinante nel contesto sociale delle nostre comunità, soprattutto perché è in grado, come e più dello Stato, di farsi interprete di nuovi bisogni, di identificare risposte localmente appropriate e economicamente sostenibili. Senza contare la capacità degli enti no-profit di percorrere sentieri di innovazione e d'avanguardia nella direzione della responsabilità sociale e delle sussidiarietà (il cosiddetto *welfare di comunità*).

Questo avviene anche in considerazione del minor intervento dello Stato a causa della contrazione delle risorse disponibili per il sistema del welfare. E non solo. Le stesse risorse a favore del Terzo settore hanno subito, proprio in questi giorni, un taglio del 75%. Per il 2011, infatti, la Legge di stabilità, già approvata dalla Camera, prevede che al 5 per mille vadano soltanto 100 milioni di euro. Una cifra di molto inferiore rispetto ai 400 milioni stanziati, ogni anno, dal 2007.

Il Terzo settore può rappresentare un cuscinetto di equilibrio tra lo Stato e il mercato. Ma la crescita dei soggetti che operano nel no-profit, e che trovano un forte sostegno dall'attività di erogazione delle Fondazioni di origine bancaria, non sempre è facilitata. Anzi. In alcuni casi è addirittura ostacolata da una legislazione di carattere fiscale che sta mostrando tutti i suoi limiti di adattamento alla nuova realtà socio-economica.

✓ Nuovo fisco per il Non Profit

La riflessione sul tema della fiscalità degli enti del terzo settore è stata sollecitata dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea e dalla Corte di Cassazione, con particolare riferimento alla possibilità di assoggettare le fondazioni bancarie alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Il tema è rilevante soprattutto sotto il profilo delle agevolazioni fiscali di cui le fondazioni sono destinatarie.

Il regime fiscale applicato ai soggetti del terzo settore, stratificatosi nel tempo in maniera non coerente, necessita di essere profondamente rivisto, anche alla luce dell'introduzione della legislazione civilistica delle imprese sociali.

Attualmente, infatti, non è consentito agli enti operanti nei settori a maggior rilevanza sociale e culturale, di esplicitare appieno le proprie finalità. Né di utilizzare modalità operative più coerenti e più efficaci in relazione alle esigenze del welfare di comunità.

E' diffusa l'esigenza, di procedere non solo ad una rivisitazione della disciplina civilistica dei cosiddetti corpi intermedi (associazioni e fondazioni), ma anche ad una riforma radicale del loro trattamento tributario, in termini sia di imposte dirette che indirette.

In altre parole, sarebbe necessario che il regime fiscale non condizionasse l'azione di tali soggetti dovendo essere neutrale rispetto alle modalità prescelte, nell'ottica di riconoscere il valore sociale degli enti non profit.

✓ La Ricerca

La **Fondazione R.E.I.** ha approfondito nei mesi scorsi, in una ricerca realizzata in collaborazione con l'**ACRI**, la disciplina fiscale delle Fondazioni di origine bancaria e più in generale degli enti no-profit.

Obiettivo: verificare lo 'stato dell'arte' di questo ambito dopo i numerosi interventi normativi che lo hanno interessato. Si è scelto di svolgere un'analisi preliminare della nozione che il diritto interno dà di 'ente non commerciale', mettendola poi a confronto con quella sviluppata dalla giurisprudenza europea in materia di aiuti di Stato. Sono state, in seguito, verificate le principali differenze nelle regole che determinano la base imponibile delle società, degli enti commerciali, di quelli non-commerciali, delle fondazioni bancarie e delle ONLUS, per meglio comprendere gli effetti dei diversi regimi fiscali.

Questo lavoro ricognitivo permette di verificare l'impatto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea su uno dei problemi di fondo: sono da considerare aiuti di stato, le agevolazioni (come la riduzione del 50% dell'aliquota IRES), previste per gli enti no-profit, che il diritto interno riconosce alle fondazioni bancarie?

La ricerca, inoltre, ha messo in evidenza un altro punto spinoso: la possibilità, da parte degli enti no-profit, di esercitare di attività strumentali.

Va precisato che le imprese strumentali costituiscono, per le fondazioni, uno strumento operativo indispensabile per svolgere quelle attività che, pur rientrando nei propri settori di intervento, richiedono, per la loro specificità, strutture imprenditoriali specialistiche.

Nonostante l'esercizio di attività strumentali sia previsto per legge e nonostante sia previsto, di regola, l'utilizzo dell'impresa strumentale per finalità assistenziali, sociali o culturali, la natura imprenditoriale dell'attività esercitata rischia di prevalere inderogabilmente sulla finalità perseguita, condizionando lo stesso trattamento fiscale dell'ente.

Il paradosso è che una moderna e propositiva visione dell'attività sociale dell'ente non profit non solo richiede ma impone il contatto, sia pure etico, con il mercato. Sia per reperire risorse sia per lo stesso svolgimento dell'attività etico-sociale cui l'ente non profit è destinato.

Uscire da tale *impasse* richiede un ripensamento del quadro normativo, non più adeguato alla reale evoluzione, sia per quanto riguarda i bisogni sia, soprattutto, le risposte che la società è in grado di fornire autonomamente in una ottica di complementarietà rispetto al ruolo dello Stato.

Sulla base di questi elementi, gli interventi e il dibattito organizzati nell'ambito del Seminario di Orvieto costituiranno parte integrante dei contenuti della ricerca stessa. Per mettere a fuoco tre aspetti particolarmente rilevanti: le attese della società circa la costruzione di un nuovo *welfare* di comunità; le innovazioni operative che i soggetti del Terzo settore e le Fondazioni di origine bancaria stanno sperimentando; una proposta di revisione della disciplina fiscale dei soggetti del Non profit.

Profili fiscali della Ricerca:

“Il regime fiscale delle Fondazioni Bancarie”

(Prof. Fabio Marchetti, LUISS Guido Carli)

Premessa

Questioni di carattere generale:

- il regime fiscale delle Fondazioni Bancarie come enti non commerciali: in particolare, la determinazione della base imponibile IRES.

Questioni di carattere particolare:

- il trattamento fiscale delle attività di impresa strumentali.

Questioni aperte:

- l'aliquota applicabile e la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
- l'esercizio di attività strumentali e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Fondazioni Bancarie, enti non commerciali e base imponibile IRES

Le Fondazioni Bancarie come enti non commerciali:

- definizione ex lege ai sensi degli artt. 2, 3 e 12, del d.lgs. 153/99;
 - mantenimento della qualifica anche nel caso di esercizio di attività strumentali ex art. 3, d.lgs. 153/99;
 - perdita della qualifica nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12, d.lgs. 153/99.
- Il reddito complessivo è formato da tutti i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi ovunque prodotti (art. 143 t.u.i.r.).
- Dal reddito complessivo sono deducibili taluni oneri indicati nell'art. 10 (art. 146 t.u.i.r.).
- Dall'imposta lorda è detraibile, fino a concorrenza del suo ammontare, il 19% di taluni oneri indicati nell'art. 15 (art. 147 t.u.i.r.)

I principali componenti positivi di reddito:

- redditi immobiliari: nel caso di immobili storici (notificati) si applica in ogni caso la minore tra le tariffe d'estimo previste (art. 11, co. 2, l. 413/91);
- dividendi: esenti per il 95%;
- plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate (esclusa l'ipotesi di cui all'art. 25, co. 3-bis, d.lgs. 153/99): imponibili per il 49,72%;
- altri redditi finanziari: concorrono alla determinazione del reddito complessivo se non assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva alla fonte.

I principali oneri deducibili:

- contributi, donazioni e oblazioni a favore di ONG inserite nell'apposito Albo del Ministero degli Esteri, nel limite del 2% del reddito complessivo;
- erogazioni liberali per la ricerca a favore di Università, fondazioni universitarie ed enti di ricerca pubblici, senza limiti di importo.

Le principali detrazioni di imposta per oneri:

- le spese sostenute per il restauro e manutenzione di cose storiche ed artistiche vincolate;
- le erogazioni a enti pubblici e privati per interventi di recupero e altre attività nel settore dell'arte autorizzate dal Ministero competente;
- le erogazioni liberali a favore dello spettacolo, nel limite del 2% del reddito complessivo;
- le erogazioni a favore di ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, entro limiti di importo predeterminati.

Fondazioni Bancarie ed attività di impresa strumentali

Esercizio diretto dell'attività strumentale:

- ai sensi dell'art. 143 t.u.i.r. le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionale dell'ente (Fondazione) senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (cd. criterio dell'economicità, richiamato anche dall'art. 3, co. 1, d.lgs. 153/99) non sono considerate attività commerciali;
- in ogni altro caso l'attività strumentale, ancorché direttamente esercitata, costituisce attività di impresa, con obbligo di separata contabilità ed applicazione del regime fiscale proprio dell'impresa commerciale (per i costi promiscui v. art. 144, co. 4, t.u.i.r.)

Esercizio diretto dell'attività strumentale tramite società strumentale:

- è attività di impresa commerciale agli effetti fiscali;
- eventuali erogazioni per lo svolgimento dell'attività sono soggette alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, co. 2, d.P.R. 600/73.

La giurisprudenza della Cassazione e le agevolazioni per gli enti di beneficenza, culturali, ecc.

L'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione:

- le sentenze precedenti a Cass. Sez. Un. 27619 del 2006: l'orientamento favorevole all'applicazione delle agevolazioni fiscali;
- Cass. Sez. Un. n. 27619 del 29 dicembre 2006: non esclude l'applicazione delle agevolazioni fiscali a condizione che le Fondazioni Bancarie offrano in concreto la prova di aver prevalentemente svolto attività sociali, di beneficenza o culturali;
- le sentenze della Cassazione del 2007 che, prevalentemente, escludono l'applicazione delle agevolazioni per mancanza di prova da parte del contribuente dello svolgimento esclusivo dell'attività agevolata;
- le sentenze a Sez. Un. del 22 gennaio 2009 (nn. da 1576 a 1594 e da 1596 a 1599). Le sentenze a Sez. Un. del gennaio 2009:
- ai sensi della disciplina prevista dalla l. 218/90 e dal d.lgs. 356/90 le Fondazioni Bancarie risultano incaricate della gestione del pacchetto di maggioranza delle banche privatizzate;
- sussiste, dunque, incompatibilità fra le Fondazioni Bancarie e gli enti (di assistenza, beneficenza, istruzione, ecc.) cui competono le agevolazioni;
- ciò tanto più in quanto le norme agevolative per tali enti sono di natura eccezionale e, dunque, non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Alcune osservazioni di massima:

- le norme agevolative sono di carattere oggettivo (riferendosi all'attività e non al soggetto) per cui sono suscettibili di applicazione nei confronti di tutti i soggetti che comunque svolgano le attività agevolate;
- le sentenze della Cassazione si riferiscono alla situazione antecedente alla Legge Ciampi, per cui la questione rimane impregiudicata per il periodo successivo a tale legge.
- La sentenza 10 gennaio 2006, C-222/04 della Corte di Giustizia:

la sentenza innanzitutto premette che:

- per il diritto comunitario costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato,
- e che deve considerarsi attività di impresa anche quella esercitata da un ente non commerciale mediante il controllo (inteso come intervento nella gestione) su un'impresa (altrimenti ciò rappresenterebbe un aggiramento del diritto comunitario);

ciò premesso la sentenza conclude che:

- una Fondazione Bancaria che si limiti al versamento di contributi ad enti senza scopo di lucro non può essere considerata impresa,
- di converso, una Fondazione Bancaria che agisca direttamente negli ambiti di interesse pubblico e di attività sociale, fornendo servizi in settori come la ricerca scientifica,

l'educazione, l'arte e la sanità in concorrenza con gli altri operatori, deve essere considerata impresa, dovendo pertanto ad essa applicarsi le norme sugli aiuti di Stato.

Alcune considerazioni (stando alla *lettera* della sentenza della Corte di Giustizia):

- l'esercizio diretto di attività strumentali rischia di far assumere alla Fondazione la natura di impresa ai sensi della normativa comunitaria con il problema che qualunque trattamento di favore potrebbe essere considerato aiuto di Stato;
- l'esercizio di attività strumentali tramite società strumentali può essere risolutivo, a condizione che la Fondazione non abbia il controllo della gestione e che l'attività sia svolta con carattere di impresa, non fruisca cioè di sussidi da parte della Fondazione.

Che cosa fare?

- Nel caso di esercizio diretto dell'attività strumentale, impostare una contabilità e **gestione** separate e rispettare (almeno) il criterio dell'economicità previsto – come detto – dalla stessa Legge Ciampi.
- Nel caso di esercizio dell'attività strumentale tramite società strumentale, garantire (oltre che una gestione economica dell'attività) amministrazione e gestione **indipendente** della società e rapporti di **separatezza economica** fra Fondazione e società strumentale, attraverso – ad esempio – la stipula di convenzioni di servizi.

Profili civilistici della Ricerca:

“Le convenzioni nel Terzo Settore”

(Prof. Mario Nuzzo, LUISS Guido Carli)

La necessità di coinvolgere diversi soggetti nell’attuazione dei progetti attraverso i quali gli enti non profit attuano le loro finalità ha determinato il progressivo sviluppo di strumenti operativi complessi e variamente articolati denominati nella prassi contratti, patti, convenzioni, accordi.

Una più matura riflessione su questi strumenti impone innanzitutto la loro ricognizione per come si strutturano nelle prassi operative di questi enti; a questa seguirà la qualificazione delle diverse figure in relazione al loro contenuto effettivo e, in conseguenza di questa, l’individuazione della disciplina applicabile, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo tributario.

Ciò consentirà di chiarire gli effetti giuridici di ciascuna tipologia di “patti” e dunque i diritti e gli obblighi derivanti da ciascun tipo di convenzione e i rimedi per il caso di vizi dell’atto o di inadempimento delle obbligazioni da esso nascenti.

A tal fine, il gruppo di lavoro (coordinato dal Prof. Mario Nuzzo e composto dai dottori Maria Gullì, Raffaella Rametta, Alfredo Belisario e Roberto Lipari), ha effettuato un censimento dei modelli di convenzione comunemente usati dalle 88 Fondazioni Bancarie operanti in Italia, esaminandone 53 messe a disposizione da 51 Fondazioni.

L’analisi dei documenti inviati ha consentito di individuare tre tipologie di convenzioni all’interno delle quali i modelli negoziali, al di là di specifiche differenze di dettaglio, si presentano sostanzialmente omogenei.

- **CONVENZIONE DI TIPO A:** mera erogazione;

All’interno di questa tipologia si trovano:

Modello 1: *“tra Fondazione ... e Associazione ... premesso che:*

con propria delibera del giorno ... il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato l’erogazione di un contributo di € ... a favore dell’Associazione....;

si conviene e si stipula quanto segue:

l’erogazione del contributo sopra indicato è subordinata alla realizzazione delle iniziative previste nella Scheda descrittiva del progetto (e/o nei suoi allegati) “....”, di cui alla richiesta inoltrata alla Fondazione ..., ed alla presentazione della documentazione attestante l’esecuzione delle iniziative nel rispetto dei tempi indicati.

In caso di inadempienze o ritardi la Fondazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo.

A conclusione ed esecuzione del progetto il beneficiario si impegna a presentare alla Fondazione ... una relazione attestante i risultati conseguiti in relazione alle iniziative realizzate.

L'Associazione dichiara fin da ora la propria disponibilità per tutte le verifiche o richieste di documentazione che la Fondazione riterrà eseguire”.

Modello 2: *“apprezzata l'utilità della Vostra attività, è stato eccezionalmente deliberato a Vostro favore un contributo di € ...*

La Fondazione, in conformità ai propri fini istituzionali, si impegna ad erogare, nei limiti di cui in premessa, complessivi euro ____ per la realizzazione del predetto intervento, a condizione che le competenti Soprintendenze autorizzino, anche ai fini fiscali, l'iniziativa ed approvino la relativa previsione di spesa, oltre al conto consuntivo. Il Beneficiario si impegna a null'altro pretendere dalla Fondazione oltre all'importo stanziato in conformità a quanto sopra indicato”.

Modello 3: *“La Fondazione, in conformità ai propri fini istituzionali, preso atto della richiesta avanzatagli di cui riconosce l'importanza per l'arricchimento del patrimonio culturale che si andrà a realizzare stante l'importanza e la qualità del bene oggetto dell'intervento, assegna a ____ che accetta, un contributo a fondo perduto pari ad euro ____ per Restauro della loggia della Mercanzia. ____ si impegna a null'altro pretendere dalla Fondazione oltre l'importo sopra indicato”.*

I tre modelli presentano differenze nei presupposti e nella struttura:

-il primo è un atto bilaterale e il finanziamento è destinato *“alla realizzazione delle iniziative previste nella Scheda descrittiva del progetto (e/o nei suoi allegati) “...”, di cui alla richiesta inoltrata alla Fondazione ..., ed alla presentazione della documentazione attestante l'esecuzione delle iniziative nel rispetto dei tempi indicati”.* In caso di inadempienze o ritardi la Fondazione espressamente *“si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo”.*

-il secondo ha struttura unilaterale e il finanziamento è destinato a sostenere la complessiva attività del beneficiario;

-il terzo ha pure struttura unilaterale e il finanziamento è concesso in relazione ad una richiesta del beneficiario che indica lo specifico progetto da realizzare con il contributo concesso.

Nel primo, il beneficiario si vincola alla realizzazione del progetto finanziato nei tempi indicati e la mancata attuazione di questo vincolo comporta la sospensione o revoca del contributo.

In esso lo schema della liberalità, certamente presente, si arricchisce per l'imposizione di un obbligo in capo al beneficiario. In tutti questi casi, il rilievo determinante attribuito all'onere così posto a carico del beneficiario induce ad escludere la configurabilità di una donazione e dunque l'applicabilità della disciplina per questa prevista, senza peraltro escludere la loro qualificazione

come liberalità non donative analoghe a quelle che si realizzano in capo al terzo beneficiario dell'effetto favorevole nel caso di contratto a favore del terzo, secondo lo schema logico-costruttivo delle convenzioni di tipo B.

Anche con questo tipo di convenzione, infatti, la Fondazione assume l'obbligo di erogare un contributo a favore del beneficiario per la realizzazione di un'opera, la prestazione di beni o servizi a favore di soggetti individuati dalla loro appartenenza alla categoria cui è destinato il bene o il servizio finanziato.

Negli altri due, Il beneficiario non assume, almeno espressamente, alcun obbligo e non è prevista alcuna sanzione per il caso di mancata realizzazione del progetto approvato.

In questi non v'è dunque una relazione sinallagmatica tra finanziamento e attuazione del progetto finanziato.

L'atto di attribuzione va qualificato come liberalità non donativa.

- CONVENZIONE DI TIPO B: contratto a favore di terzi;

Modello: *“la Fondazione, in ottemperanza ai suoi scopi istituzionali, intende acquistare dalla Ditta i beni (indicazione di bene e modello) come meglio descritti nell'allegata Offerta - che forma parte integrante del presente contratto,*

- da installare presso l'ASLa favore della quale esso viene stipulato”.

Si tratta di un contratto di compravendita stipulato tra il finanziatore e il fornitore del bene oggetto del contratto in cui, in forza di una specifica clausola, l'effetto favorevole nascente dal contratto si produce nella sfera giuridica di un terzo, mentre gli effetti sfavorevoli (come ad esempio l'obbligo di pagamento del prezzo) si producono nella sfera del finanziatore.

Si realizza dunque una distinzione tra destinatario immediato delle somme oggetto del finanziamento (che è lo stipulante del contratto) e il beneficiario effettivo (che è il terzo destinatario dell'effetto favorevole del contratto il cui interesse giustifica l'intera operazione).

Il contratto tra Fondazione e fornitore risultante dal modello è disciplinato dagli articoli 1411 ss. cod. civ. e dalle norme che disciplinano il tipo di contratto nel quale la clausola è inserita (nell'esempio il contratto di compravendita). Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive che è fonte di reciproche obbligazione tra le parti che lo concludono alle quali spetta, in caso di vizi dell'atto o di inadempimento, l'esercizio delle azioni contrattuali (quali ad esempio le azioni di nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione); nei confronti del terzo si realizza invece, secondo l'opinione più condivisa, una donazione indiretta.

Dal contratto non nascono obbligazioni tra il finanziatore e il beneficiario; eventuali vincoli a carico di questo dovranno essere previsti nella delibera della Fondazione, comunicata al beneficiario e da questo accettata, o meglio in una diversa convenzione che regola autonomamente i rapporti tra di loro.

- CONVENZIONE DI TIPO C: accordo tra più soggetti per la realizzazione di un programma comune.

In quest'ambito si deve ulteriormente distinguere tra:

- a) convenzioni tra privati;
- b) convenzioni pubblico-privato.

Modello 1: “La Fondazione.....e l'Associazione.....

Premesso

-che l'Associazione ha presentato un progetto per la ristrutturazione e messa a norma di un edificio di sua proprietà sito nel comune di..... via....., allo scopo di utilizzarlo come casa famiglia capace di ospitare 10 minori disabili fornendo loro anche un'attività di formazione volta a consentire il loro inserimento nel mondo del lavoro;

-che per la realizzazione di questo progetto l'Associazione ha chiesto alla Fondazione un contributo di €....da destinare all'esecuzione dei lavori di cui sopra da realizzare secondo il progetto edilizio allegato alla domanda di contributo;

-che la Fondazione si è dichiarata disponibile a concedere il richiesto contributo a condizione che l'Associazione si obblighi alla gestione e cura della Casa Famiglia secondo le modalità previste nel progetto per un tempo non inferiore a 10 anni dall'accoglienza di tutti i minori previsti nel progetto;

Convengono

1) la Fondazione si impegna ad erogare all'Associazione.....il contributo di € secondo le modalità stabilite nella propria delibera in data.....allegata al presente atto per farne parte integrante;

2) l'Associazione si obbliga nei confronti della Fondazione alla gestione a proprie spese e cura della Casa Famiglia realizzata con il contributo della Fondazione, secondo le modalità previste nel progetto che viene allegato al presente atto per farne parte integrante, per un tempo minimo di 10 anni a decorrere dall'accoglienza nella Casa di tutti i minori previsti dal progetto;

3) le parti convengono che nel caso in cui l'Associazione rimanga inadempiente agli obblighi assunti con la presente convenzione ovvero modifichi o interrompa per qualsiasi causa l'attività prevista nel progetto allegato, la presente convenzione sarà risolta automaticamente e

l'Associazione dovrà restituire alla fondazione, anche a titolo di penale l'intero contributo ricevuto.....”

Modello 2: *“la Fondazione ..., il Consorzio ... il Comune di l'associazione di volontariato volendo realizzare secondo le modalità previste nel presente atto la ristrutturazione dell'edificio storico-monumentale denominatosito nel Comune di e la riqualificazione dell'area urbana circostante sottoscrivono la presente*

Convenzione

Il Comune disi impegna a destinare alla realizzazione del progetto, nell'arco del triennio, un contributo-investimento complessivo di ____ euro, pari al ____% dell'importo complessivo di ____ euro che risulta essere necessario per gli interventi richiesti...

La Fondazionesi impegna a sua volta a destinare alla realizzazione del progetto, nell'arco del triennio, un contributo-investimento complessivo di ____ euro, pari al ____% dell'importo complessivo di ____ euro che risulta essere necessario per gli interventi richiesti

Il Consorzio..... si impegna a garantire un'adeguata collaborazione delle proprie strutture tecniche per la definizione di dettaglio degli interventi e per tutti gli altri aspetti di loro competenza che possono concorrere al conseguimento dei risultati previsti.

L'associazione di volontariato.....si impegna a realizzare attraverso l'attività di volontari qualifica tutte le attività di studio e di supporto necessarie per la definizione dei profili storico ricostruttivi dell'edificio e dell'area in cui questo è collocato secondo le richieste dei progettisti”.

La prima convenzione, secondo l'opinione prevalente, riproduce il modello di contratto a favore di terzi con la peculiarità che qui il terzo non è il soggetto esattamente individuato come singolo al momento della stipulazione, ma un'entità collettiva costituita da tutti coloro i quali hanno, secondo la convenzione e il progetto in essa incorporato, i requisiti necessari per poter utilizzare la Casa Famiglia.

Con questa precisazione valgono i rilievi già svolti in relazione alla CONVENZIONE B.

La seconda convenzione, si caratterizza per il fatto che una pluralità di soggetti diversi, pubblici e privati, si obbligano reciprocamente ad eseguire le prestazioni previste nella Convenzione in vista della realizzazione di uno scopo comune

In relazione a ciò, le prestazioni delle parti non sono contrapposte o correlative secondo lo schema del sinallagma, ma parallele o congruenti, nel senso che il loro adempimento consente il raggiungimento del comune scopo delle parti che a sua volta individua la causa della convenzione che perciò viene qualificata come contratto plurilaterale con comunione di scopo.

Si applicheranno, dunque, le regole generali comuni a tutti i contratti più quelle specifiche relative alla comunione di scopo.

Ciò comporta, in particolare, che saranno applicabili anche a questo contratto, nonostante la mancanza di una vera corrispettività tra le prestazioni, le regole in materia di risoluzione dei contratti.

Punto cruciale del dibattito è, ovviamente, l'applicabilità delle norme dettate in tema di risoluzione ai contratti con comunione di scopo analogamente a quanto di recente ha ritenuto la Cassazione in tema di contratti consortili.

*** ** ***

L'analisi dei modelli, dei problemi di qualificazione delle convenzioni a ciascuno di essi riconducibili e delle principali conseguenze operative discendenti da quelle qualificazioni, consente qualche riflessione ulteriore.

In tutti i tipi di convenzione esaminati assume rilievo centrale l'effettività del vincolo del beneficiario a realizzare il bene o il servizio in vista del quale il finanziamento è stato erogato, ma non sempre l'effettività di questo risultato è sufficientemente garantita dal sistema dei rimedi previsti nella disciplina generale dei contratti o da quella ricavabile dalla qualificazione della convenzione considerata nell'ambito dei tipi negoziali dotati di una disciplina specifica.

Né questa garanzia sembra fornita, in caso di inadempimento del beneficiario, dalla revoca dell'erogazione o dalla mancata effettuazione di questa in forza di specifiche clausole contrattuali.

Sia l'uno che l'altro rimedio, infatti, sono possibili solo finché il contributo non sia stato completamente erogato e per il tempo successivo a tale erogazione non sono di per sé in grado di tutelare l'interesse fondamentale della Fondazione che è l'interesse alla realizzazione del bene o del servizio in vista del quale il contributo è stato erogato.

Migliori risultati potrebbero forse raggiungersi inserendo una clausola penale che, nella comune esperienza, ha, o dovrebbe avere, anche una funzione di dissuasione rispetto all'inadempimento, consentendo in ogni caso di graduare le conseguenze di questo rispetto alla sua gravità, al reale pregiudizio, all'effettiva realizzazione del progetto complessivo, graduando la penale in relazione all'inadempimento.